ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Consiglio Provinciale di Napoli

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Napoli

Via A. De Gasperi n° 55 80133 – Napoli

Prot. n° 760/22 Circolare N° 13/APRILE 2012

APRILE 2012 A tutti i colleghi (*)

DOPO LE "LIBERALIZZAZIONI"E' LA VOLTA DELLE "SEMPLIFICAZIONI".

E' stata pubblicata sul **S.O. n. 69 alla G.U. n. 82 del 06/04/2012** la legge n° 35 del 04/04/2012, in vigore dal 7.4.2012, che converte con modificazioni il D.L. 5/2012, c.d. "decreto semplificazioni".

Il pacchetto «semplificazioni e sviluppo» per la crescita già denominato «**Semplifica Italia**», contiene numerosi interventi che alleggeriscono i **costi della burocrazia** gravanti sui cittadini e sulle imprese e contribuiscono allo sviluppo in alcuni settori strategici.

Con l'entrata a regime delle disposizioni del provvedimento in esame, che riguardano i cittadini, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, sono eliminate dall'ordinamento alcune leggi che non si giustificano più in un'economia moderna, chiamata a crescere e a creare occupazione, dando così sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese.

Si segnala che nella fase di conversione del decreto legge n. 5/2012 sono intervenute alcune modifiche rispetto al testo originale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9.2.2012, n. 33, *S.O.* n. 27, già in **vigore dal 10.2.2012**.

Di seguito vengono analizzate le **principali novità**, che per una maggiore chiarezza espositiva vengono suddivise tra:

- ⇒ Semplificazioni per le imprese
- ⇒ Semplificazioni in materia di lavoro

SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

PAGAMENTO TELEMATICO DELL'IMPOSTA DI BOLLO – ART. 6 BIS

La norma, introdotta in sede di conversione, prevede che al fine di consentire alle imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una Pubblica Amministrazione o a un qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate per tutti i casi in cui questa è dovuta.

PEC IMPRESE - ART. 37

<u>Eliminata la proroga al 30 giugno 2012</u> del termine entro il quale, le società che non lo hanno ancora fatto, possono comunicare il loro indirizzo Pec alle CCIAA.

Viene previsto che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Si rammenta che la mancata ottemperanza a questa disposizione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 2630 c.c. per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle imprese, in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa. In particolare, la sanzione va da euro 103 a euro 1.032, con ulteriore riduzione ad un terzo laddove l'inadempienza viene regolarizzata entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, così come modificata dall'art. 9, co. 5, L. 11.11.2011, n. 180 con decorrenza 15.11.2011.

PRIVACY - ART. 45

Eliminato l'obbligo di redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), ossia quel documento che soggetti pubblici e privati, che trattano dati sensibili e giudiziari con strumenti elettronici, sono tenuti a redigere ed aggiornare annualmente – entro il 31 marzo – al fine di rispettare un livello minimo di sicurezza dei dati.

SINDACO UNICO E COLLEGI SINDACALI - ART. 35

Modificate, nuovamente, le norme sul sistema di controllo delle società di capitali contenute nell'articolo 35 del D.L. n. 5/2012. Infatti mentre vengono confermate le regole per le srl, per le spa si fa un passo indietro. Nel dettaglio:

	L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi
	compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di
	controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,
S.R.L.	l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Inoltre,
	nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si
	applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa.

Viene eliminata la norma (art. 2397, comma 3 codice civile) per la quale, se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell'articolo 2435-bis), le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E SCIA – ART. 2 E 12

Riguardo alla **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (SCIA), le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere presentate solo se richieste dalla legge.

Il D.L. 5/2012, infatti, ha previsto **alcune modifiche anche per quanto riguarda la disciplina della SCIA**, ovvero la dichiarazione che permette di avviare/modificare/trasformare un'attività senza dover attendere i tempi e l'esecuzione delle verifiche preliminari da parte degli enti competenti. In pratica, **con il D.L. semplificazioni:**

- l'attività può essere iniziata subito dopo aver presentato la domanda, senza aspettare il decorso del termine di 30 giorni;
- > la Scia dovrà essere corredata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati soltanto se lo prevede espressamente la legge.

In merito alle semplificazioni per l'esercizio di attività economiche la norma (art. 12) prevede che, dopo un periodo di sperimentazione volontaria in determinate aree del territorio, le procedure amministrative che oggi fanno capo agli sportelli unici per le attività produttive siano radicalmente semplificate tramite appositi decreti. *Tutti gli adempimenti dovranno, dunque, essere aboliti oppure unificati in una procedura unica*, rapida e soprattutto

semplice, facendo ampio ricorso ad una nuova conferenza di servizi telematica ed obbligatoria. Grazie ai nuovi strumenti telematici ed alla sinergia fra pubblico e privato le imprese saranno, inoltre, messe in grado di conoscere in modo trasparente gli adempimenti e le opportunità, anche economiche e finanziarie, connesse alle proprie scelte.

Inoltre, vengono apportate modifiche anche al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, con le quali si stabilisce che molti **controlli** sulle imprese **diventano successivi** e **non preventivi** rispetto all'inizio delle attività. In questo modo sarà possibile avviare subito l'operatività dell'impresa, sapendo che i necessari controlli di legge saranno effettuati *ex post*, secondo una tempistica e scadenze congrue. Il Governo emanerà appositi regolamenti di delegificazione per far sì che tutti i controlli siano ispirati a criteri di semplicità e proporzionalità.

Ogni Amministrazione sarà obbligata a pubblicare sul proprio sito (così come su www.impresainungiorno.gov.it) la **lista dei controlli** cui è assoggettata ogni tipologia di impresa.

Infine il Governo, <u>entro il 31/12/2012</u>, dovrà individuare in modo tassativo le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), quelle per cui basta una semplice comunicazione e le attività del tutto libere. Verranno, di conseguenza, abrogate tutte le disposizioni incompatibili assicurando chiarezza e certezza alle imprese.

SEMPLIFICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ART. 12, COMMA 4-BIS

Con una nuova disposizione introdotta in sede di conversione, viene previsto che le disposizioni in materia di inizio attività per l'esercizio della professione di acconciatore (art. 7, comma 2 D.L. n. 7/2007) si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.

Si ricorda che secondo la citata disposizione "le attività di acconciatore e l'attività di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienicosanitari".

SEMPLIFICAZIONI PER LE LICENZE DI P.S. - ART. 13

Modificate alcune disposizioni in materia di licenze di P.S., per cui le licenze di P.S. hanno <u>durata di tre anni e non più di un anno</u>.

Nel dettaglio viene previsto:

- per il porto d'armi la durata della licenza è di un anno;
- > per la fabbricazione e il deposito di esplodenti la durata è di due anni;
- > scompare la comunicazione per l'attività di noleggio dvd, cd e videocassette;
- per far scattare la revoca della licenza di pubblico esercizio è necessaria la chiusura dell'esercizio per 30 giorni (e non più otto) senza darne comunicazione alle autorità;
- per le agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari sarà sufficiente la comunicazione al Questore;
- > le attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi sono soggette a licenza di P.S.;
- > non è più richiesta la licenza per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci;
- scompare la licenza di P.S. per i fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche;

Particolare attenzione, relativamente al contenuto dell'art. 13, merita la normativa riguardante gli orari dei pubblici esercizi di cui all'articolo 173 del Regolamento di esecuzione del TULPS.

ATTENZIONE

La norma prevedeva che nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi avesse anche la facoltà di consentire eccezionalmente il prolungamento dell'orario di apertura di pubblici esercizi, anche, ove occorrente, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali. Ora la norma è letteralmente abrogata, cosicché le autorità locali non hanno più possibilità di decidere quando gli esercizi commerciali possono rimanere aperti, ma si lascia piena autonomia decisionale agli stessi esercenti.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TEMPORANEA IN OCCASIONE IN OCCASIONE DI SAGRE E FIERE. – ART. 41

Sarà più semplice **vendere alimenti e bevande** in occasione di **sagre**, **fiere**, **manifestazioni** religiose e culturali o **eventi locali straordinari**. L'art. 41, D.L. 5/2012 rende più snelle, infatti, le procedure di **somministrazione temporanea** di alimenti e bevande. **Per la vendita temporanea** di bibite e alimenti <u>non occorre più l'autorizzazione del Comune</u>, ma l'attività è avviata «**previa segnalazione certificata di inizio attività**» ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI – ART.27

Per garantire una sempre più ampia liberalizzazione delle attività imprenditoriali, la nuova norma semplifica gli adempimenti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante. In particolare, l'imprenditore agricolo potrà iniziare l'attività contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

ABOLIZIONE VINCOLI APERTURA ESERCIZI DELLE IMPRESE DI PANIFICAZIONE - art. 40

Niente più vincoli per le chiusure domenicali e festive per le **aziende** di **panificazione**, che, quindi, **potranno** essere aperte anche nei giorni festivi, in modo da consentire loro di rifornire le altre imprese e gli esercizi commerciali che già beneficiano di questo tipo di apertura.

SEMPLIFICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE - ART. 39

Eliminato il requisito fisico per l'esercizio dell'attività di autoriparatore. Infatti, ora, il responsabile tecnico non deve essere necessariamente "fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del Comune di esercizio dell'attività".

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

CREDITO D'IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI AL SUD - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL D.L. N. 70/2011 - ART. 59

Ora con l'entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, si potrà beneficiare per **24 mesi** (anziché per 12 mesi) **dalla data del 14.5.2011**, del **credito d'imposta** per le **assunzioni a tempo indeterminato** di **lavoratori svantaggiati** o molto svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno. Per cui per godere del credito di imposta, <u>l'assunzione deve avvenire entro il 14 maggio 2013</u> nelle regioni dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.

Altre modifiche intervenute sono:

- il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione (e non più alla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 70/2011);
- il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro due (e non più tre) anni dalla data di assunzione;
- > il diritto a fruire del credito d'imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione (e non più alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 70/2011);

GRAVIDANZA: ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO - ART. 15

Sarà più semplice avviare all'astensione anticipata dal lavoro una lavoratrice incinta. A partire dall' 1.4.2012, attraverso la modifica all'art. 17, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, sono la Direzione territoriale del lavoro e la Asl a disporre l'interdizione, sia relativa al periodo precedente al parto, che per uno o più periodi nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, nonché quando le condizioni di lavoro ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

In precedenza, l'art. 17, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 prevedeva che il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro concedesse l'**interdizione dal lavoro** delle lavoratrici in stato di gravidanza:

- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- > quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Attualmente, al fine di rendere più celere la procedura, il D.L. 5/2012 ha previsto che la Direzione territoriale del lavoro debba occuparsi solo delle richieste di astensione anticipata dal lavoro nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e nel caso in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

In presenza di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, non è più competente la Direzione territoriale del lavoro, ma l'Asl.

L.U.L. OMESSE E INFEDELI REGISTRAZIONI - ART. 19

Riguardo alle sanzioni per le violazioni in materia di libro unico del lavoro viene previsto:

che la nozione di «omessa registrazione» si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun dato di cui manchi la registrazione (nuovo periodo inserito nel co. 7, art. 39, D.L. 112/2008).

Mentre col regime precedente, qualora il servizio ispettivo si fosse imbattuto in una serie di omesse registrazioni, il verificatore avrebbe dovuto procedere a tante sanzioni quante fossero le violazioni, con la nuova disciplina, poiché le scritture omesse andranno valutate complessivamente, il servizio ispettivo dovrà procedere all'applicazione di un'unica sanzione.

> che l'infedele registrazione riguarda le scritturazioni di dati diversi rispetto a qualità o quantità di prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

Invero la nuova previsione codifica sul piano positivo quanto in precedenza il Ministero aveva già avuto modo di chiarire nella circolare 20/2008 e nell'interpello 47/2011: «Integra la condotta di infedele registrazione la scritturazione di dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro».

L'illecito si configura, prosegue il Ministero, se la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione erogata non corrisponde a quella annotata sul Libro unico del lavoro: ciò che rileva è la difformità tra i fatti reali e le annotazioni eseguite. Di qui la conclusione: la sanzione prevista dalla legge è applicabile nelle ipotesi dei cd. fuori busta o di un'indicazione delle ore di lavoro quantitativamente diversa rispetto alle ore effettivamente prestate. Viceversa, non sembra corretto applicare la sanzione quando le somme erogate al lavoratore siano effettivamente quelle indicate sul Libro unico del lavoro pur differenziandosi da quanto astrattamente previsto dal contratto collettivo applicabile.

ASSUNZIONE di LAVORATORI EXTRA-UE - art. 17

La norma riduce gli oneri amministrativi connessi alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato per lavoratori stranieri extra-comunitari.

In particolare, la **comunicazione obbligatoria** di cui all'art. 9-bis, co. 2, D.L. 1.10.1996, n. 510 **assolve**, a tutti gli effetti di legge, **anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato** concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di un lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'art. 5-bis, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286.

Con tale disposizione, pertanto, *il datore di lavoro non ha più l'onere di effettuare una doppia comunicazione* (quella relativa al permesso di soggiorno e quella relativa all'assunzione dell'extra-comunitario), in quanto la prima assorbe la seconda.

Ulteriori agevolazioni sono previste nel caso in cui il lavoratore extra-comunitario sia assunto per l'espletamento di un lavoro stagionale.

Risulta infatti modificato l'art. 24 del T.U. n. 286/1998 in modo tale che preveda, nel caso in cui siano trascorsi venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ingresso di un lavoratore extra comunitario per lavoro stagionale e lo sportello unico per l'immigrazione non abbia espresso il proprio diniego, l'accoglimento della domanda in virtù del principio del silenzio-assenso.

Tale circostanza, però, si verifica solo se sussistono le seguenti condizioni:

- la richiesta riguardi un lavoratore già autorizzato nell'anno precedente a prestare la propria attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro;
- > il lavoratore stagionale sia stato effettivamente assunto dal datore di lavoro ed abbia rispettato tutte le condizioni inserite nel permesso di soggiorno.

Nel "corpus" normativo viene, poi, inserito il nuovo comma 3-bis con il quale si stabilisce che, fermo restando il periodo massimo di nove mesi del permesso di lavoro stagionale, l'autorizzazione si intende prorogata ed il permesso di soggiorno può essere rinnovato nel caso in cui si presenti una nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

Ad maiora!!

Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli *il Presidente*F.to Dott. Edmondo Duraccio

A.N.C.L. U.P. NAPOLI il Presidente F.to Rag. Maurizio Buonocore A.N.C.L. U.P. di Napoli Centro Studi "O. Baroncelli" il Coordinatore F.to Dott. Vincenzo Balzano

A.N.C.L. U. P. di Napoli Centro Studi "O. Baroncelli" Divisione LAVORO "NICOLA NOCERA" il RESPONSABILE F.to Dott. Francesco Capaccio

Divisione TRIBUTARIA "GIUSEPPE CAPUANO"

i RESPONSABILI
F.to Dott.ssa Teresa Lapegna
F.to Dott. Giuseppe Cappiello

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

ED/FC/GC